

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.47 DEL 10.07.2002,
ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 15.07.2002 AL 14.08.2002

ENTRATO IN VIGORE DAL 15.08.2002

PUBBLICATO SUL B.U.R. FRIULI VENEZIA GIULIA N.38 DEL 18.09.2002

PARTE PRIMA

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 Principi fondamentali

1. Il comune di San Daniele del Friuli è ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità locale secondo i principi della Costituzione ed in conformità alle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il comune è ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate con legge dello Stato e della regione secondo il principio della sussidiarietà. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente.

ART. 2 Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, anche per ciò che è il diritto inalienabile della persona, il valore della famiglia e del lavoro, la libertà di associazione.

Si radica pertanto nella convivenza consapevole di una comunità che ha una sua "specificità" nell'identità friulana in ogni sua espressione, nelle tradizioni per storia, cultura e attività economiche, produttive e di servizi. Garantisce quindi, in Libertà e Giustizia, la potenzialità che ogni persona per sé e per gli altri esplica nella risposta alle sfide della società e dell'ambiente, funzionale quindi e costitutiva insieme ai valori della pace, della solidarietà e della convivenza.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

Favorisce ogni iniziativa che tenga conto dello sviluppo coordinato di ogni attività di carattere produttivo, economico, commerciale e turistico e specifico della vocazione della comunità.

Distingue l'indirizzo politico da quello gestionale ed amministrativo nella garanzia unitaria del governo della comunità.

3. Il comune ispira quindi la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, anche con attenzione alle pari opportunità;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrativo di sicurezza sociale e di tutela della persona con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed inabili ed a quanti si trovano sul territorio comunale in condizione di disagio, anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) il sostegno alle attività produttive: artigiane, industriali, agricole, di servizio e artistiche;

individua nella partecipazione al distretto industriale dell'alimentare l'ambito ottimale di sviluppo economico-occupazionale e la sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attuare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali;

e) il potenziamento delle attività nel settore del turismo finalizzate allo sviluppo economico e culturale del territorio nonché quale motivo di promozione e della conoscenza della città di San Daniele del Friuli;

f) il consolidamento e lo sviluppo, per promozione ed aggregazione, di ogni servizio socio-sanitario ed assistenziale;

g) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio attivandosi nella valorizzazione, ripristino e manutenzione dell'integrità territoriale del patrimonio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità.;

h) l'applicazione, in materia tributaria, ai principi sanciti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con Legge 27 dicembre 2000 n.212.

4. Il comune promuove di conseguenza la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica e territoriale, di regolamentazione edilizia, le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nel loro contesto urbanistico e paesaggistico, per garantire nei suo complesso una migliore qualità della vita.

5. Il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di educazione, cooperazione, di informazione e di ricerca, volte a fare del comune una terra di pace anche perché comune denuclearizzato.

6. Il comune concorre a garantire, nell'ambito della proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità anche negli ambienti di lavoro, per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria.

7. Il comune favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la valorizzazione, la manutenzione e il potenziamento del patrimonio librario della Biblioteca Guarneriana, intesa come patrimonio del comune aperto alla fruizione di tutti i cittadini sul piano nazionale ed internazionale.

8. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto allo studio e alla pratica dell'attività sportiva.

ART.3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Al fine di raggiungere una migliore efficienza ed efficacia, qualità ed economicità nell'esercizio delle funzioni e nell'attuazione dei servizi di competenza comunale, il comune persegue e promuove la collaborazione con gli altri comuni, in particolare con quelli limitrofi, privilegia ed assegna una rilevanza strategica alla politica di associazionismo tra gli enti locali anche attraverso la Comunità Collinare del Friuli

4. Nel perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, il comune può avvalersi anche della collaborazione di enti di ricerca e di Istituzioni culturali nazionali ed internazionali.

5. Mantiene contatti con le comunità di emigrati e favorisce scambi culturali con comunità di altri paesi.

ART. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 34,67 ed è confinante con i comuni di Rive D'Arcano, Majano, Ragogna, Forgaria nel Friuli, Dignano.
2. La circoscrizione del comune è costituita da:
 - Capoluogo (Centro Storico – Sottoagaro, Borgo Sopracastello – Chiamanis, Borgo Pozzo-Borgonuovo, Borgo Sacco, Borgo Valeriana – Picaron)
 - Frazione Villanova
 - Frazione Cimano
 - Località Aonedis
 - Località Soprapaludo
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico del capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dalla giunta comunale previa consultazione popolare.

ART. 5

Albo pretorio

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

ART. 6

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “San Daniele del Friuli”, con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1962 registrato alla Corte dei Conti in data 07.09.1962, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 08.10.1962 e trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico in data 12.09.1962 Reg. anno 1962 Pag. n.86, e con il titolo di città concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.09.1999, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 18.09.1999, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico in data 02.10.1999 Reg. anno 1999 Pag. n.114.
2. La città di San Daniele del Friuli ha un proprio stemma e gonfalone rappresentati di rosso alla Croce di Sant'Andrea meglio descritti nei provvedimenti di concessione.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini no istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II

TUTELA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

ART.7

Pari dignità della lingua friulana

1. Nell'attività del comune è garantita alla lingua friulana pari dignità a quella prevista per la lingua italiana.
2. La lingua italiana, come lingua ufficiale dello Stato, fa testo in tutti i casi, nella redazione degli atti amministrativi.

ART.8

Uso della lingua friulana nei rapporti con l'amministrazione comunale

1. I cittadini possono usare la lingua friulana nei rapporti verbali e scritti con l'amministrazione e con le istituzioni comunali.
2. Le comunicazioni e risposte orali, da parte degli organi e degli uffici comunali, possono avvenire nella lingua con cui si sia ad essi rivolto il richiedente.
3. Le comunicazioni e risposte scritte, come pure la redazione degli atti amministrativi, possono essere effettuati in lingua italiana e friulana. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
4. Può essere adottato l'uso della forma bilingue nelle varie forme di comunicazione al pubblico.

ART.9

Uso della lingua friulana nella toponomastica e nelle insegne pubbliche

1. Nel territorio comunale la toponomastica è espressa di norma nella lingua italiana ed in quella friulana.
2. Le insegne pubbliche possono essere scritte in lingua italiana o contestualmente in lingua italiana e friulana.
3. Nel rispetto del principio indicato al comma 1, il toponimo identificativo del comune, per la cui esatta grafia si fa riferimento allo stemma ed al gonfalone, può essere utilizzato e riprodotto in forma bilingue.
4. La toponomastica del comune è disciplinata ed individuata con apposito provvedimento ispirandosi anche ai toponimi originali al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 10

Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di controllo politico e amministrativo.
3. La giunta collabora col sindaco, lo coadiuva nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
4. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

ART.11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali (consiglio e giunta comunale) sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai regolamenti.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in una situazione di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

ART. 12

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo, limitatamente all'arco temporale del proprio mandato, ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ART. 13

Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, in armonia con la pianificazione provinciale, regionale, statale e di altri enti pubblici.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo

sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

ART. 14

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da idonea documentazione.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a quarantotto ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio contestualmente alla comunicazione ai consiglieri comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. La relativa documentazione è depositata presso l'ufficio di segreteria per la libera consultazione da parte dei consiglieri comunali contestualmente alla diramazione dell'ordine del giorno e comunque non oltre le ventiquattro ore precedenti la seduta.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

ART.15

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco e dalla giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 16 **Commissioni**

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con propria deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, e di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, eletti con criterio proporzionale. La proporzionale rappresentatività è assicurata da forme di voto limitate individuate dal regolamento del consiglio.

2. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia, qualora istituite, spetta all'opposizione.

3. La deliberazione di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il consiglio può istituire commissioni comunali, con soli poteri consultivi, composte da consiglieri comunali e da esperti nelle specifiche discipline. La nomina dei componenti è attribuita alla competenza della giunta comunale.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 17 **Attribuzioni delle commissioni**

1. Compito principale delle commissioni consiliari è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni consiliari temporanee e speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Le commissioni possono operare, a seconda delle opportunità, anche in una visione congiunta in cui prevalga la dimensione dipartimentale per oggetti all'ordine del giorno, da cui si riveli complessità e interdipendenza.

4. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) i casi e le materie da sottoporre all'esame delle commissioni;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
- c) le forme per l'esternazione dei pareri richiesti;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 18 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.

2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliare sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

ART. 19 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il regolamento disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consiglio comunale.

2. Il consigliere eletto a rappresentare il comune presso altro ente o altro organo esterno dovrà relazionare sulla sua attività almeno una volta all'anno. In casi eccezionali, il consiglio comunale può richiedere ulteriori relazioni, Il sindaco inserisce l'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali nelle sedute del consiglio comunale e delle commissioni possono esprimersi in lingua friulana. Tale opportunità è demandata al regolamento nel rispetto delle norme di legge.

4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, in caso di mancata elezione di domicilio questo si intende effettuato presso la sede municipale.

8. Le modalità di esercizio di tale attività sono disciplinate dal regolamento del consiglio.

ART. 20

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, in ogni caso i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due consiglieri comunali.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio di segreteria del comune.

4. I componenti dei gruppi consiliari, su specifica richiesta, possono operare in idonei locali comunali e possono avvalersi di personale della struttura organica dell'ente per l'esercizio della propria attività istituzionale compatibilmente con le priorità e le esigenze di ordine istituzionale.

5. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 21

Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta definisce gli obiettivi strategici e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

ART. 22

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, e di un numero di assessori tra i quattro e i sei, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, nel numero massimo della metà degli assessori, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART.23

Nomina della giunta

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e ne viene data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori ai sensi del successivo art.26, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Per la sostituzione degli assessori, qualora si rendesse necessario ripristinare la composizione minima del collegio, si dovrà provvedere nei trenta giorni successivi dall'evento.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;

6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

7. L'anzianità degli assessori è determinata sulla base della loro età.

ART. 24

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che fissa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

3. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

4. In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vice sindaco o, in caso di sua assenza, l'assessore anziano.

ART. 25

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che, ai sensi di legge, del presente statuto o dai regolamenti non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, tra l'altro, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative provvede:

- a. all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- b. all'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal consiglio;
- c. all'attività decisionale non attribuita ad altri organi comunali;
- d. alle attività relative alla gestione e al corretto funzionamento dei servizi comunali, non altrimenti disciplinati dalla legge;
- e. alla presentazione della relazione annuale sulla propria attività, sia in attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi approvati dal consiglio, sia in ordine alla più specifica attività amministrativa, da allegare al rendiconto della gestione;
- f. alla determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal consiglio comunale;
- g. all'approvazione del piano esecutivo di gestione o del piano delle risorse e degli obiettivi, alle variazioni necessarie in corso d'anno a tali piani e, in via d'urgenza e salvo ratifica, alle variazioni al bilancio annuale e pluriennale;
- h. a disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili ed in denaro;
- i. ad assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

4. Gli assessori concorrono con le proprie proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta, esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

ART. 26

Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART.27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare, le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e può conferire incarichi con rilevanza interna relativi a singoli progetti o programmi ai consiglieri comunali ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione, il sindaco:

- a) rende operative le decisioni del consiglio e della giunta, ove necessario, con atti di indirizzo nell'ambito del proprio potere di sovrintendenza e di controllo della loro attuazione, dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs. 267/2000;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del d.lgs. 267/2000;
- f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia già stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- i) rappresenta il comune in giudizio e firma il mandato alla lite, sentita la giunta comunale;
- l) provvede al rilascio delle concessioni edilizie.

ART. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

2. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

4. Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

5. Riceve e dà seguito alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni.

ART. 30

Il vice sindaco

1. Il sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice sindaco.

3. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge.

4. Il vice sindaco esercita altresì le funzioni del sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del vice le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore anziano.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 31

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica e amministrativa, agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

4. Al segretario comunale, con provvedimento del sindaco, possono essere attribuite le competenze gestionali di cui all'art. 107 3° co. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 32

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, anche avvalendosi di consulenze esterne ad elevato contenuto di specializzazione, al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali interesse dell'ente.

ART. 33

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale, in conformità a quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

CAPO II

UFFICI

ART. 34

Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il

- conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) l'attivazione di adeguate metodologie di controllo interno di gestione;
- f) ottimale utilizzo delle strumentazione informatiche dell'ente, sia nella attività interna che esterna dell'ente stesso.

ART. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

ART. 36

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.
2. I regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente statuto.
3. Al segretario comunale e ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'organizzazione del comune si articola in aree, servizi ed unità operative, secondo criteri di omogeneità, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
5. Il comune applica gli accordi di comparto approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 37

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO III

PERSONALE DIRETTIVO

ART. 38

Direttore generale

1. Il comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'ente.

2. Il sindaco, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, in attuazione a quanto disposto al comma precedente, può attribuire le relative funzioni al segretario comunale disciplinandole con apposito contratto, ed in particolare il compito di predisporre la proposta del piano degli obiettivi previsto dall'art.197, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, nonché la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione o del piano delle risorse e degli obiettivi fornendo il supporto alla giunta comunale nella progettazione degli obiettivi e con la supervisione alla redazione dei piani delle assunzioni, degli acquisti, delle manutenzioni e di formazione del personale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, nel caso in cui non riesca, per cause esclusivamente a lui imputabili, a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 39

Funzioni del direttore generale

1. Il sindaco, qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, può conferire le funzioni di direttore generale, al segretario comunale.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

ART. 40

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati nelle figure apicali delle aree o dei servizi indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e sono nominati dal sindaco. In relazione alla complessità del servizio possono essere costituite specifiche unità operative a capo delle quali può essere nominato un coordinatore di unità operativa.

2. Essi provvedono a tutti gli atti di gestione dell'attività dell'ente indicati nell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compresi i provvedimenti in materia urbanistico-edilizia, per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale attraverso il segretario comunale, o il direttore generale se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. I responsabili dei servizi assumono, ognuno per il rispettivo servizio di competenza, la qualifica di datori di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 co.1 lett. b del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

ART. 41

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 42

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO III

SERVIZI

ART. 43

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio, ovvero avvalendosi delle prestazioni delle cooperative sociali .

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Nella scelta della forma di gestione di altri servizi, il comune accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese ONLUS.

ART. 44
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 45
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 46
Istituzioni

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, nei casi previsti dall'art. 110 del D.lgs. n.267/2000.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione presidente ed il direttore.

ART. 47
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica, lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 48
Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 49 **Il direttore**

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del perso garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 50 **Nomina e revoca**

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento redatto dai curricula dei candidati che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri comunali o dal sindaco, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione, su proposta motivata del sindaco o di almeno 1/3 dei consiglieri comunali

ART. 51 **Società a prevalente capitale locale**

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune

ART. 52 **Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

A tal fine, una convenzione per l'esercizio di una o più funzioni e servizi in forma associata può essere promossa con altri comuni e in particolare con quelli della Comunità Collinare del Friuli.

TITOLO IV **CONTROLLO INTERNO**

ART. 53 **Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società e del presente statuto.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e modalità per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

6. Il comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 267/2000.

7. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

ART. 54

Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sul regolamento delle autonomie locali, devono possedere quelle di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consiglieri comunali e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa nonché dall'articolo 6 quinquies del D.L. 12 gennaio 1991, n.6 convertito in legge 15 marzo 1991, n.80.

2. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

Organizzazione territoriale

ART. 55

Organizzazione funzionale

1. Il comune può promuovere, una società di capitali multiservizio per la gestione dei servizi, che saranno individuati nell'apposito atto costitutivo e nello statuto deliberati dal consiglio comunale, con gli altri comuni ed in particolare tra quelli appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

ART. 56

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 57

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e province.

2. Le convenzioni sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 58

ConSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dall'art.31, comma 3, del D.lgs. 267/2000, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 59

Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente per ciò che attiene all'impatto ambientale, alla tutela dei parchi urbani ed ai rischi dell'inquinamento atmosferico.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale,

con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 60 Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative comprese quelle sindacali e imprenditoriali, e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il comune riconosce la pro loco per quanto concerne l'attività di promozione turistica.

4. Ai cittadini, sono inoltre, consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, con regolamento, per acquisire il parere di soggetti economici e di gruppi di cittadini su specifici problemi.

6. Il comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e Imprenditoriali quali interlocutori nelle scelte e nelle decisioni che direttamente o indirettamente riguardano lo svolgimento delle attività produttive nell'ambito comunale, con particolare attenzione agli organismi che svolgono funzioni di coordinamento e di tutela delle produzioni tipiche tra le quali il prosciutto di San Daniele.

ART. 61 Consultazione

1. L'amministrazione può attivare, con regolamento, forme di consultazione, non escluse assemblee consiliari aperte, per acquisire il parere di soggetti economici e di gruppi di cittadini su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 62 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il cittadino ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, sostituendola con la pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi che garantiscano comunque un'adeguata pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del

provvedimento, possono presentare istanze, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 63

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal sindaco, o dal responsabile del servizio competente per materia.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate pubblicità dell'istanza.

ART. 64

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quarto comma dell'art. 62 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità ed eventuali rimborsi delle spese all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, che deve essere comunicato al soggetto proponente.

ART. 65

Proposte

1. I cittadini elettori, in numero non inferiore a duecentocinquanta possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi; il sindaco promuove la proposta entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredata dal parere, ove previsto, del segretario comunale e dei

responsabili dei servizi interessati, nonché dall'attestazione della copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Della proposta comunque sarà data comunicazione al consiglio comunale.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 66 Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 68, l'accesso ai dati di cui è in possesso Amministrazione comunale, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza, e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Valorizza gli organismi di partecipazione già costituiti dai comitati di borgo e di frazione. Riconosce le associazioni di volontariato nel rispetto del pluralismo e ogni altro ente o Associazione che persegua forme di solidarietà sociale, di impegno civile e promozione economica per contrastare l'emarginazione, per migliorare la qualità delle vite e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 67 Associazioni

1. La giunta comunale dispone la registrazione in apposito albo, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, delle associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 68 Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. E' costituita la conferenza tra la giunta comunale, i capigruppo consiliari, le rappresentanze delle associazioni del volontariato e degli altri organismi interessati, per un confronto sulle linee progettuali del bilancio negli indirizzi generali.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 69

Diritto di accesso e incentivazione

1. Agli enti, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, è garantito l'accesso alle strutture ed ai servizi del comune conformemente al regolamento di partecipazione.

2. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

3. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, mezzi, beni o servizi in modo gratuito e patrocinare le loro iniziative.

4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

5. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 70

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare compiuta attuazione nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) il venti per cento del corpo elettorale;

b) almeno dodici consiglieri comunali

4. Il consiglio comunale fissa il regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 71

Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, l'organo collegiale competente ne prende in esame l'esito e delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

1. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti l'organo collegiale di cui al precedente comma.

ART. 72

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento

in base alle norme vigenti in materia.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Il regolamento altresì, onde assicurare un buon rapporto con i cittadini, individuerà nell'Ufficio Relazioni con il pubblico il servizio per curare le informazioni e seguire i reclami.

ART. 73

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare una concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norma atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti

6. Il comune concede adeguati spazi per la pubblicizzazione delle attività delle associazioni, degli organismi di partecipazione onde garantire una maggiore informazione, compresi i partiti politici.

CAPO IV

TRASPARENZA E PUBBLICITA' ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 74

Pubblicità degli atti

1. E' istituito il notiziario ufficiale del comune di San Daniele del Friuli quale mezzo per la pubblicazione di atti amministrativi inerenti l'attività degli organi comunali, degli uffici, delle aziende speciali, delle Istituzioni e delle società per azioni nonché per le informazioni politiche e amministrative riguardanti l'attività del consiglio comunale.

2. Un apposito regolamento stabilirà la periodicità, le forme di diffusione, i contenuti della pubblicazione e le modalità di redazione.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 75

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno duecentocinquanta cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 76 **Regolamenti**

1. Il comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali o regionali.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta comunale e a ciascun consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti, possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti diventano efficaci dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati approvati ad eccezione di quelli in cui specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 77 **Adeguamento delle fonti normative comunale a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.lgs. 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fatti, salvi eventuali diversi termini previsti da norme di legge.

ART. 78 **Ordinanze**

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art.54 del D.lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

ART. 79 **Norme transitorie e finali**

1. Il presente statuto entra in vigore dopo gli adempimenti di legge.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei

suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

3. La conferenza dei capigruppo con il sindaco si costituisce, in via provvisoria, in commissione di vigilanza sullo statuto e sull'attuazione dei regolamenti nelle diverse fasi di predisposizione.

4. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D.lgs. 267/2000. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal consiglio comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.